

**CONVENZIONE REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICO – GIURIDICA AL CONTRIBUENTE IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE****ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione disciplina il rapporto di collaborazione tra la Regione del Veneto, in seguito denominata “REGIONE” e l’Agenzia di pratiche automobilistiche già previamente autorizzata all’attività di assistenza pratiche automobilistiche ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, in seguito denominata “SOGGETTO CONVENZIONATO”, finalizzato alla realizzazione dell’attività di assistenza tecnico-giuridica al contribuente in materia di tasse automobilistiche.

**ART. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione entra in vigore tra le parti dalla data di adozione del decreto dirigenziale di accoglimento dell’istanza di adesione fino alla fine dell’anno solare in corso: viene prorogata tacitamente per le annualità successive dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno fino a recesso insindacabile della Regione o a revoca ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e 14 della presente convenzione.

**ART. 3 REQUISITI DEL SOGGETTO CONVENZIONATO**

1. Per poter aderire alla presente convenzione e svolgere l’attività di assistenza in materia di tassa automobilistica l’agenzia richiedente deve essere già abilitata all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 in una sede situata all’interno del territorio regionale e deve essere in grado di riscuotere la tassa automobilistica attraverso l’infrastruttura tecnologica di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) mediante la piattaforma PagoPA.

2. Il Soggetto convenzionato, unicamente ai fini dell’esercizio dell’attività di assistenza, deve aderire obbligatoriamente ad un Polo Telematico, il quale fornisce i necessari collegamenti informatici per l’accesso all’archivio regionale delle tasse automobilistiche (di seguito “PPV”) e all’archivio nazionale della tassa auto (di seguito “SGATA”) dal sistema informativo di cui all’art. 51 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 ottobre 2019, n. 157.

3. La Regione non procederà ad autorizzare l’espletamento dell’attività di cui alla presente convenzione qualora a carico del soggetto richiedente, ovvero del titolare, di uno dei soci, di uno degli amministratori o di uno dei legali rappresentanti del medesimo soggetto, sia intervenuta la risoluzione di un precedente rapporto convenzionale per l’attività di assistenza in materia di tassa automobilistica, svolta anche per il tramite di altro soggetto giuridico, salvo il caso in cui la risoluzione del rapporto sia stata diretta conseguenza della cessazione del servizio di riscossione della tassa auto.

**ART. 4 ATTIVITÀ DEL SOGGETTO CONVENZIONATO**

1. Il Soggetto convenzionato, utilizzando il PPV per il tramite del Polo Telematico, potrà svolgere le seguenti attività:

***A. Assistenza ai contribuenti***

Il Soggetto convenzionato deve fornire presso i propri sportelli un’assistenza diretta al contribuente in merito alla tassa automobilistica, in modo da assicurare dettagliate e corrette informazioni sia di carattere generale in sede di pagamento, sulle scadenze e gli importi delle tasse per singola tipologia di veicolo, sia di carattere specifico, come la consulenza e l’assistenza relative alle posizioni fiscali dei singoli veicoli.

In particolare deve fornire:

- a) informazioni concernenti le modalità di definizione dell’obbligazione tributaria (quanto e quando pagare la tassa automobilistica);
- b) informazioni sulla normativa tributaria;
- c) informazioni sulla posizione tributaria, sulle irregolarità riscontrate, sulle modalità di definizione della posizione.

Il Soggetto convenzionato può fornire esclusivamente le informazioni risultanti dai sistemi informativi con i quali è collegato.



25a607b8



### B. Variazioni del PPV

Il Soggetto convenzionato, su richiesta scritta del contribuente e previa presentazione di idonea documentazione, è autorizzato ad effettuare la variazione dei dati dei versamenti, tecnici e anagrafici nel PPV. Per effettuare le variazioni è necessario che il contribuente si presenti personalmente o munito di idoneo atto di delega della persona interessata e produca/esibisca idoneo documento giustificativo ai fini della specifica richiesta di variazione; solamente le informazioni sulla residenza potranno essere modificate a fronte di autocertificazione.

Il Soggetto convenzionato, qualora riscontri difformità tra le informazioni fornite dal contribuente e i dati contenuti nel PPV, prima di procedere all'incasso del bollo è tenuto ad aggiornare il PPV coerentemente a quanto risulta dalla documentazione probatoria prodotta/esibita dal contribuente (documenti del veicolo, ricevute di pagamento o altra idonea documentazione).

Nello specifico, il Soggetto convenzionato potrà svolgere le seguenti operazioni:

- a) inserimento/modifica dei dati anagrafici e di residenza del proprietario del veicolo;
  - b) trasferimento di proprietà del veicolo;
  - c) inserimento/modifica dei dati tecnici del veicolo;
  - d) inserimento/modifica esenzioni;
  - e) modifica dei pagamenti;
  - f) lavorazione avvisi di accertamento ai fini della riliquidazione/ricalcòlo della posizione del contribuente.
- Le posizioni tributarie già iscritte a ruolo dalla Regione non consentiranno al Soggetto convenzionato alcun intervento operativo, né alcuna modifica o inserimento in PPV, al di fuori della mera assistenza.

### B.1. Gestione degli avvisi di accertamento

Il Soggetto convenzionato riceve le istanze di revisione o di annullamento dell'avviso di accertamento presentate dal contribuente, qualora lo stesso riscontri delle discordanze tra la documentazione in suo possesso e quanto riportato nell'atto stesso. Il Soggetto convenzionato avrà cura di verificare che le suddette istanze siano corredate di tutta la documentazione giustificativa.

Successivamente alle opportune verifiche, il Soggetto convenzionato provvede a bonificare il PPV e ad effettuare l'aggiornamento della relativa pratica tramite l'apposita funzionalità che permette di gestire gli avvisi di accertamento.

In nessun caso il Soggetto convenzionato deve trattare pratiche di accertamento che comportino un'eventuale retrodatazione di esenzione per disabili rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

2. Il Soggetto convenzionato deve garantire che le attività previste nel presente articolo si svolgano durante l'orario di apertura dell'esercizio, compatibilmente con la possibilità di collegarsi con il PPV.

3. Il Polo Telematico a cui il Soggetto convenzionato aderisce provvede ad approntare tutti i sistemi informatici necessari al collegamento al PPV, allo SGATA e al sistema informativo di cui all'art. 51 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 ottobre 2019, n. 157, in ottemperanza alle disposizioni di cui al GDPR 679/2016 come recepite nell'ordinamento giuridico italiano.

4. I dati presenti nel PPV e quelli raccolti nel corso dell'esecuzione dell'attività oggetto della presente convenzione sono di proprietà della Regione.

5. Il Soggetto convenzionato è tenuto a conservare agli atti per i successivi 5 anni la documentazione cartacea presentata dal contribuente fino a quando non sarà reso disponibile dalla Regione un apposito portale per l'archiviazione digitale della documentazione.

La documentazione cartacea dovrà essere prodotta alla Regione a richiesta scritta con oneri di spedizione a totale carico del Soggetto convenzionato.

## **ART. 5 OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO CONVENZIONATO**

1. Il Soggetto convenzionato, con l'adesione alla presente convenzione si impegna e obbliga a:

- a) svolgere le attività previste nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, nel rispetto delle direttive impartite dalla Regione, nonché delle disposizioni di cui alla presente convenzione;



25a607b8



- b) fornire piena collaborazione e mettere a disposizione della Regione la documentazione e gli atti che dovessero essere richiesti, al fine di permettere la verifica e i controlli di cui all'articolo 11 in merito al corretto svolgimento delle attività previste;
- c) garantire la continuità della prestazione assicurando, in base alla propria organizzazione, il miglior servizio ai cittadini e la riscossione allo sportello durante l'orario di apertura;
- d) comunicare senza ritardo alla Regione ogni circostanza che abbia influenza sulla corretta esecuzione dell'attività;
- e) comunicare tramite pec alla Regione le variazioni dei dati contenuti nella richiesta di adesione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data dell'intervenuta variazione. In caso di mancata comunicazione delle variazioni nel termine previsto, la Regione può sospendere le utenze del PPV per il tempo necessario alla regolarizzazione da parte della Regione delle variazioni intervenute.

#### **ART. 6 OBBLIGHI A CARICO DELLA REGIONE**

1. La Regione si impegna a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione dell'attività e a far pervenire tempestivamente al Soggetto convenzionato le direttive, i documenti e le autorizzazioni a ciò necessari, ivi compresi quelli previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (General Data Protection Regulation) in seguito denominato "GDPR".
2. Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nello svolgimento dell'attività, la Regione fornirà al Soggetto convenzionato le direttive e gli aspetti interpretativi ed applicativi delle nuove norme in vigore.
3. Al fine di dare puntuale riscontro alle problematiche delle Agenzie convenzionate, la Regione si impegna ad istituire una linea telefonica loro dedicata ed una mail per la risoluzione di casi particolari di norma entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza.

#### **ART. 7 PREZZI MASSIMI APPLICABILI AL CONTRIBUENTE**

1. Il Soggetto convenzionato otterrà il pagamento della propria prestazione per l'assistenza fornita in materia di tassa automobilistica direttamente dal proprio cliente, nei confronti del quale tuttavia si obbliga con la Regione a non praticare prezzi superiori ai seguenti importi (IVA inclusa) proposti dalle Associazioni di categoria rappresentative del settore:

- massimo euro 13,00 per pratiche che necessitano di un tempo di lavorazione medio di 15 minuti ( a titolo esemplificativo ma non esaustivo, bonifiche) ;
- massimo euro 21,00 per informazioni al contribuente che necessitano di un tempo di lavorazione medio di 15 minuti;
- massimo euro 36,00 per lavorazione avvisi di accertamento che necessitano di un tempo di lavorazione medio di 25 minuti.

2. Il Soggetto convenzionato si obbliga nei confronti della Regione ad esporre in luogo ben visibile al pubblico all'ingresso del proprio esercizio un manifesto in formato non inferiore a foglio A4, previamente condiviso con la Regione, contenente il logo della Regione, l'avviso al pubblico dell'autorizzazione ottenuta all'esercizio dell'attività di assistenza in materia di tassa automobilistica quale esercizio convenzionato, gli estremi del Decreto Dirigenziale di autorizzazione, nonché i prezzi massimi praticabili per tale attività ai propri clienti nei limiti di cui al presente articolo.

3. Nessun onere economico è posto a carico della Regione per le attività in convenzione ad eccezione di quelli indiretti di cui all'art. 6.

#### **ART. 8 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE**

1. Eventuali modifiche di rilievo che dovessero presentarsi come necessarie e/o opportune nel corso degli anni al testo della presente convenzione dovranno essere approvate dalla Giunta regionale del Veneto ed assumeranno efficacia secondo i termini indicati nel relativo provvedimento.



25a607b8



**ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. Le attività di cui alla presente convenzione comportano, per le finalità perseguite, il trattamento di dati personali e sono quindi soggette alla normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del GDPR e alle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 596 in data 08.05.2018.
2. Il Soggetto convenzionato si obbliga con la sottoscrizione dell'**allegato 1** alla presente convenzione al rispetto delle disposizioni regionali.
3. Il trattamento avrà durata pari alla durata della convenzione tra le parti.

**ART. 10 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

1. Entro il primo anno di validità della presente convenzione, il Soggetto convenzionato dovrà dimostrare di aver effettuato un corso di formazione della durata di 4 ore, autorizzato dalla Regione, e svolto per il tramite delle Associazioni di categoria sulle materie oggetto di attività di assistenza al contribuente di cui alla presente convenzione.
2. Possibili aggiornamenti annuali saranno valutati in accordo tra le parti.

**ART. 11 POTERI DI CONTROLLO DELLA REGIONE**

1. La Regione provvederà a controlli periodici anche a campione sull'attività svolta dal Soggetto convenzionato, verificando che tutte le operazioni svolte siano effettuate nel rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione. L'attività di controllo riguarderà sia la correttezza dell'attività svolta, sia la congruenza della documentazione presentata dal contribuente rispetto alle operazioni di aggiornamento svolte nel PPV, sia il rispetto dei prezzi massimi di cui all'art. 7 della presente convenzione.
2. I controlli verranno svolti con modalità definite dalla Regione, che potranno comprendere anche verifiche in loco presso la sede del Soggetto convenzionato da parte di dipendenti regionali all'uopo autorizzati e identificabili mediante apposito tesserino. In caso di verifiche in loco, verrà redatto apposito verbale sottoscritto in duplice copia dal/dai dipendente/i regionale/i intervenuti e dal Soggetto convenzionato al quale verrà rilasciata copia dello stesso.

**ART. 12 RECESSO**

1. La Regione ha facoltà di recedere in ogni momento dalla presente convenzione, dandone comunicazione tramite posta elettronica certificata al Soggetto convenzionato, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.
2. Il Soggetto convenzionato ha facoltà di recedere in ogni momento dalla presente convenzione previa comunicazione da far pervenire alla Regione mediante posta elettronica certificata, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.

**ART. 13 SOSPENSIONE DELLE UTENZE PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO REGIONALE**

1. La sospensione del servizio di riscossione della tassa automobilistica comporta la sospensione di tutte le attività previste nella presente convenzione nonché delle utenze per l'accesso al PPV; la sospensione termina alla ripresa del servizio di riscossione da parte del Soggetto convenzionato.
2. Oltre a quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera e), la Regione ha facoltà di sospendere le utenze per l'accesso al PPV del Soggetto convenzionato nei casi di reiterate irregolarità riscontrate nel corso dei controlli di cui all'articolo 11, per un massimo di 90 giorni; in tal caso, la sospensione verrà preceduta da una specifica comunicazione al Soggetto convenzionato tramite posta elettronica certificata.

**ART. 14 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. La Regione procede alla revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza e quindi recede dalla presente convenzione senza bisogno di alcun preavviso in caso di:



25a607b8



- a) revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge n. 264/1991;
- b) cessione a terzi non autorizzati delle credenziali di accesso al PPV;
- c) rifiuto di esibizione o mancata spedizione, entro i termini indicati dalla Regione, dei documenti richiesti al fine di impedire i controlli di cui all'articolo 11;
- d) applicazione di prezzi a carico del contribuente superiori a quelli previsti dall'articolo 7, accertata dalla Regione con qualsiasi mezzo.

2. Nel caso di reiterati inadempimenti agli obblighi previsti nella presente convenzione diversi da quelli di cui al comma precedente, da parte del Soggetto convenzionato, la Regione provvederà a contestare l'inadempienza mediante posta elettronica certificata, assegnando un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della contestazione, affinché il Soggetto convenzionato possa presentare le controdeduzioni del caso. Nell'ipotesi in cui il Soggetto convenzionato non invii le controdeduzioni o non le invii entro i termini stabiliti, ovvero nelle ipotesi in cui queste non siano accolte, a insindacabile giudizio della Regione, si procederà alla revoca dell'autorizzazione all'attività e all'immediata disabilitazione delle credenziali di accesso al PPV: sono fatti salvi gli ulteriori e maggiori danni eventualmente prodotti dalla condotta del Soggetto convenzionato, che dovranno essere quantificati dalla Regione e saldati dal Soggetto convenzionato entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta scritta.

3. La Regione procederà alla revoca dell'autorizzazione all'attività di assistenza con apposito provvedimento dirigenziale, che sarà notificato tramite posta elettronica certificata al Soggetto convenzionato e al Polo telematico. Il Soggetto revocato non potrà più essere autorizzato all'attività di assistenza per un periodo di 5 anni dalla data del provvedimento di revoca.

#### **ART. 15 COMUNICAZIONI**

1. Qualsiasi comunicazione relativa alla presente convenzione dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente indirizzo:

Regione del Veneto – Direzione Finanza e Tributi  
Santa Croce, n. 1187  
30135 Venezia  
PEC: risorsefinanziarie.tributi@pec.regione.veneto.it.

#### **ART. 16 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Regione e il Soggetto convenzionato in merito alla presente convenzione è competente in via esclusiva il foro di Venezia.

#### **ART. 17 NORME FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni del codice civile.



25a607b8

